



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019

Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

N. 77 del 27/10/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MANFREDONIA ALL'AZIENDA SERVIZI ECOLOGICA ASE S.P.A. PER LA DURATA DI DUE ANNI.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisette** del mese di **ottobre** alle ore 10:30 in Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Antonella CAMBIO che ha adottato la seguente deliberazione.

Risultano Presenti n. 3 e assenti 0:

	PRESENTI	ASSENTI
Dott. Vittorio PISCITELLI	✓	
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA	✓	
Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO	✓	

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- ☒ Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- ☐ Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ☒ Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

OGGETTO: Affidamento diretto in house del Servizio di igiene urbana nel comune di Manfredonia all'Azienda Servizi Ecologica ASE S.p.A. per la durata di due anni.

Su relazione del Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile.

Premesso che:

- la Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 recante *Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali* e segnatamente l'art. 24 (Gestione della fase transitoria nel settore dei rifiuti) dispone che *Il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani possa essere affidato unicamente dai comuni nella forma associativa prevista da detta legge e dai successivi provvedimenti attuativi, consentendo nelle more dell'avvio del servizio unitario, che i comuni possano procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario;*
- l'art. 34, comma 23, del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 recante *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.221, ha introdotto all'art. 3-bis del D.L. 13.08.2011, n.138, convertito con modificazioni dalla Legge 14.09.2011, n.148, il comma 1-bis, che così recita: *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo;*
- Ad oggi il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti viene gestito in forma unitaria da Ase Spa che provvede, in nome e per conto del Comune di Manfredonia, ai sensi dell'art.8, comma 5 della l.r. n.24/12, come modificata dalla l.r. n.20/16, alla individuazione degli impianti per la selezione e commercializzazione dei materiali dalla raccolta differenziata ed alla sottoscrizione dei contratti per il conferimento delle frazioni per il trattamento e recupero e per lo smaltimento;
- il servizio viene svolto in forza del contratto di servizio sottoscritto in data 05.02.2020, rep. n.10448, nelle more dell'avvio del servizio unitario ARO 1/FG;
- l'art.14, comma 1, lettera b, della l.r. 20/16, che ha modificato la l.r. 24/12, ha disposto che, nelle more dell'avvio del servizio unitario, i Comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata nel caso di avvio del servizio unitario;
- il Comune di Manfredonia fa parte dell'ARO FG/1;
- con deliberazione dell'ARO FG/1 n.3/2014 è stato formulato l'indirizzo di affidare ad ASE Spa la gestione del servizio unitario di raccolta dei rifiuti, previa approvazione del progetto unitario e della relazione ex art.34, comma 20 d.lgs. 179/12;
- con deliberazione di giunta n.382 del 24.03.17 la Regione Puglia ha attivato, ai sensi dell'art.200 comma 4 del d.lgs. n.152/06 e della l.r. 24/12 come modificata dalla l.r. 20/16, i poteri sostitutivi nei confronti dell'ARO FG1 nominando quale Commissario ad acta il Commissario dell'Agenzia regionale Rifiuti, avv. Grandaliano;
- l'art. 34, comma 23 del D.L. n. 179 del 18.10.2012 recante *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17.12.2012, ha introdotto all'art. 3-bis del D.L. n. 138 del 13.08.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del 14.09.2011, il comma 1 -bis, che così recita: *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo";*
- con determinazione del Dirigente del Settore "Urbanistica e Sviluppo Sostenibile" n. 1316 del 31.10.2019, in attuazione alla deliberazione n. 25 del 30.10.2019 del Commissario Straordinario con i

poteri del Consiglio comunale, si è stabilito di affidare ad ASE S.p.A. per il biennio 2019 - 2021 l'espletamento dei servizi di igiene urbana nel territorio del Comune di Manfredonia, e comunque sino all'individuazione del nuovo soggetto contraente;

Considerato che:

- l'art. 14 ed il Protocollo 26 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea danno ampia autonomia agli stati membri e non impongono l'applicazione d'un particolare modello gestionale per i "servizi di interesse generale";
- applicando il diritto comunitario, le amministrazioni locali possono:
 1. con contratto d'appalto o di concessione, commissionare i servizi a privati selezionandoli con gara;
 2. instaurare rapporti di partnership pubblico-privato, selezionando con procedura ad evidenza pubblica l'imprenditore privato;
 3. "auto-produrre" in economia i servizi;
- il modello dell'"in house providing" appartiene a quest'ultima opzione: l'autoproduzione dei servizi;
- come precisato, tali modelli gestionali sono previsti dal diritto comunitario per "servizi di interesse generale", quindi per i servizi "rivolti alla collettività";
- gli stessi modelli gestionali possono essere applicati per la produzione dei "servizi strumentali", i servizi rivolti alla stessa pubblica amministrazione, che indubbiamente sono meno rilevanti rispetto ai servizi di interesse generale";
- l'affidamento in house è sottratto alla disciplina degli appalti dall'art. 5 del d.lgs. 50/2016 e smi;
- pertanto, la decisione di procedere mediante un affidamento "in house providing", avendo la connotazione d'una scelta politico gestionale, non compete al funzionario;
- la competenza è attribuita dall'art. 42, comma 2 lettera e), del TUEL all'organo consiliare (cfr. Ministero dell'Interno, parere del 29 novembre 2019, <https://dait.interno.gov.it/pareri/98121>);

Considerato altresì che:

- come già precisato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'affidamento in house è sottratto alla disciplina del Codice stesso;
- perché si abbia house providing è necessario che siano soddisfatte tutte e tre le condizioni seguenti:
 - a) l'amministrazione esercita sulla persona giuridica affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) oltre l'ottanta per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione controllante;
 - c) nella persona giuridica controllata non c'è alcuna partecipazione diretta di capitali privati;
- un'amministrazione esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, "qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata" (art. 5 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e smi);
- tale controllo potrebbe "anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore" (art. 5 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e smi);
- inoltre, il controllo analogo potrebbe essere esercitato in forma congiunta da più amministrazioni pubbliche nei confronti della medesima persona giuridica (art. 5 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e smi);

Preso atto che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 21 del 02.10.2019 sono state approvate le modifiche al precedente statuto della società in-house "ASE spa" per l'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n.175/2016;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 31 del 16.06.2021 con i poteri del Consiglio comunale sono state approvate le modifiche ai precedenti patti parasociali della società in-house "ASE

- spa” per l’adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n.175/2016;
- questo comune partecipa, in qualità di socio, alla società denominata ASE Spa con sede in Manfredonia località Pariti di Caniglia;
 - detta società è munita di tutti i requisiti elencati dall’art. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per poter procedere ad affidamenti in house;
 - infatti, lo Statuto della società, registrato con atto a rogito Notaio Antonio Rizzo Corallo Rep. 10.700 del 02.10.2019 in adeguamento alle disposizioni normative dettate dal D.Lgs. 175/2016 regolante la materia delle società partecipate da enti pubblici, stabilisce:
 1. le modalità di esercizio del controllo analogo in forma congiunta da parte dei soggetti pubblici soci;
 2. che oltre l’80% del fatturato debba, obbligatoriamente, derivare dallo svolgimento di compiti affidati alla società dagli enti pubblici soci;
 3. che i soci possano essere esclusivamente persone giuridiche di diritto pubblico;
 - il Comune di Manfredonia ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 50/2016 risulta iscritta nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano servizi ai propri organismi in house providing, mediante la utilizzazione della specifica piattaforma informatica attivata da Anac;
 - pertanto, sussistono tutti i requisiti per poter svolgere affidamenti in house providing in favore della società;

Considerato che:

- il comma 2 dell’art. 192 del Codice dei contratti pubblici prevede che, ai fini dell'affidamento in house di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti svolgano preventivamente la valutazione:
 1. “sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato”;
 2. “nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;
- il comma 2 dell’art. 192 richiede un onere motivazionale aggravato della decisione di ricorrere all’in house, che presuppone lo svolgimento d’una indagine comparativa che possa dimostrare sia la convenienza economica che sociale dell’affidamento diretto;
- i servizi in esame sono reperibili, in regime concorrenza, sul mercato, pertanto trova applicazione il comma 2 dell’art. 192 del Codice dei contratti;

Preso atto che:

- **per quanto concerne la “congruità economica dell’offerta”, il Dirigente del Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” relaziona quanto segue:**

“La ASE S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dai Comuni di Manfredonia e Vieste e, diversamente dalle società commerciali private, non persegue in via principale uno scopo di lucro. Il tasso di utile che la ASE S.p.A. consegue è funzionale al suo continuo miglioramento in favore dei Comuni soci. In tal modo, essa mira all’obiettivo di gestire i rifiuti urbani non per il profitto, bensì per la progressione dell’efficienza del servizio in termini qualitativi e innovativi.

Sotto il profilo della economicità della forma gestionale scelta rispetto agli eventuali modelli alternativi, occorre formulare le considerazioni che seguono.

L’impianto fondamentale del costo del servizio è basato sulle spese del personale e delle attrezzature utilizzate. Tali costi sono condizionati dall’esigenza di applicare il CCNL dell’igiene ambientale, di impegnare nel servizio automezzi idonei e di fornire all’utenza le attrezzature necessarie per continuare il sistema di raccolta “porta a porta”. Tali costi non possono essere oltremodo compressi anche nell’ipotesi

di affidamento a un operatore economico tra quelli esistenti sul mercato.

Parimenti immodificabili, salvo esigue variazioni, sono i costi per i carburanti, per i quali la ASE S.p.A. fa riferimento agli effettivi consumi degli anni precedenti).

Tra i costi esposti nella Relazione Economico-Finanziaria del Servizio di Igiene Urbana approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 86 del 29.10.2019 si rileva che i ricavi derivanti dalla cessione di rifiuti valorizzabili sono integralmente sottratti ai costi di trattamento dei rifiuti.

Vi è da rilevare che le attuali “spese generali” inserite nel piano economico previsionale sono lievemente superiori alla media di settore; questo certamente derivante da scelte gestionali precedenti ma che, grazie al controllo che l’Ente può esercitare sulla propria società in house, potranno essere “corrette” in ribasso generando margini di miglioramento del servizio a parità di costo. In linea più generale, in ogni caso, il costo pro-capite relativo al servizio di igiene urbana così come presentato rientra nella media di quelli rilevati dall’ISPRA nel “Rapporto Rifiuti Urbani 2019”.

Influenza determinante, infatti, nella discrezionalità in ordine alla scelta delle modalità di affidamento e di gestione del servizio pubblico locale de quo ha avuto la possibilità di esercitare su di esso un controllo effettivo che permea ogni aspetto dei servizi affidati. Tale controllo consente al Comune di esercitare una capacità di indirizzo determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della ASE S.p.A. La scelta di un gestore terzo, mediante gara, non garantirebbe tale controllo ma, al contrario, consentirebbe al Comune solo un controllo “esterno” e, comunque, solo successivo (sulla base del mero rapporto di tipo contrattuale).

Il controllo continuo della gestione, mediante l’istituto del controllo analogo, oltre ad assicurare il contenimento delle spese a quelle minime necessarie alla gestione del servizio, garantisce il reinvestimento di eventuali economie (rispetto al piano economico preventivo) nel servizio stesso, migliorandolo, o destinandole ad una diminuzione della spesa pubblica.

Sempre nell’alveo delle considerazioni di tipo economico vi è da rilevare che l’eventuale interruzione dell’affidamento ad ASE s.p.a. genererebbe automaticamente per il Comune di Manfredonia l’obbligo di ottemperare alla chiusura dell’attuale debitoria della società stessa che invece, nel caso di proseguimento dell’affidamento sarebbe garantita dalla corresponsione delle quote di ammortamento da parte di ASE rientranti nel canone annuo.”

- per quanto concerne i “benefici per la collettività”, si registra quanto segue:

- la società affidataria, interamente di proprietà pubblica, è un soggetto pubblico senza finalità lucrative, ma ispira la gestione al pareggio del bilancio al contrario del comune imprenditore privato che opera sul libero mercato;
- la società, in quanto soggetto pubblico, si prefigge numerose finalità meritevoli, di pubblico interesse di tutela e salvaguardia del bene pubblico, che l’imprenditore privato operante sul mercato (e quindi costretto a generare l’utile d’impresa) non potrebbe perseguire (se non marginalmente per scopi filantropici);
- tra le attività di “pubblico interesse” lo Statuto della società elenca:
 - Raccolta porta a porta nel territorio urbano;
 - Raccolta di prossimità nelle case sparse;
 - Trasporto e conferimento a discarica;
 - Spazzamento stradale;
 - Servizio di disinfezione;

- Servizio di derattizzazione;
- Servizio diserbante;
- Servizio di raccolta ingombranti;
- Servizio raccolta RUP
- Servizio raccolta del verde;
- Servizio raccolta tessili;
- Servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati
- Servizio di raccolta rifiuti proveniente da fiere, feste e mercati;
- Servizio lavaggio contenitori;
- Servizio di pulizia delle spiagge;
- Servizio gestione dei CCR;
- è di tutta evidenza che affidamenti in house, dal comune socio alla società consentono alla medesima di disporre di risorse utili al perseguimento delle suddette finalità, senza mirare all'utile d'impresa;
- inoltre, il "controllo analogo" esercitato sulla società dal comune, seppur congiuntamente ad altri soggetti pubblici, consente, al comune socio, di intervenire nelle scelte gestionali operative della società relative allo svolgimento dell'attività affidata per migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi resi nonché poteri di vigilanza e controllo in continuum.
- i poteri di intervento e di controllo consentono adeguamenti, anche in itinere, delle condizioni di svolgimento dei servizi alle specifiche esigenze dell'amministrazione;
- ciò consentirà al comune di conseguire standard qualitativi e di efficienza superiori, rispetto al ricorso al libero mercato;
- La società in house non ha lo scopo principale di realizzare un consistente utile, quanto invece quello di rispondere ai bisogni della collettività di cui è espressione nel quadro di una corretta e trasparente gestione economico finanziaria.
- Inoltre non può non considerarsi, nell'ottica della valutazione di efficienza ed economicità della scelta, la conoscenza del territorio da parte di ASE s.p.a., che nell'ambito dei servizi svolti è elemento fondamentale per la qualità degli stessi nonché il know how acquisita in tutti questi anni di realizzazione del servizio in favore del Comune di Manfredonia.
- Così come, ulteriore elemento a vantaggio dell'affidamento in house, è la limitatezza del periodo di affidamento pari a 2 anni (con clausola risolutoria in caso di affidamento del servizio unitario) che non garantirebbe un corretto andamento a regime da parte di un gestore terzo che avrebbe in ogni caso un periodo minimo di affinamento della gestione del servizio.
- In aggiunta, occorre osservare che l'affidamento mediante gara genererebbe costi di selezione e ricerca dell'impresa, che l'affidamento in house non comporta; inoltre, data la rilevanza del servizio in questione, l'affidamento in house permette di contenere il rischio di contestazioni e contenziosi relativi alla gara, i quali possono pregiudicare la stessa prosecuzione della esecuzione del contratto, con pesanti ripercussioni sull'igiene e sulla salute pubblica.
- I modelli alternativi di affidamento, per quanto stringenti possano essere i vincoli contrattuali, non consentirebbero di conseguire complessivamente tutti i vantaggi descritti se non a prezzo di una maggiore onerosità della gestione a carico del Comune di Manfredonia e, quindi, dei cittadini.

Preso atto che:

- con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 34 del 30.06.2021 è stato stabilito di prendere atto della determinazione n. 200 del 21.06.2020 con cui Ager ha approvato la predisposizione del PEF nonché la procedura di validazione del medesimo Piano Economico Finanziario per l'anno 2021 del Comune di Manfredonia secondo quanto prescritto dalla delibera n. 443/2019, nonché della relazione allegata relativa al PEF anno 2021.
- L'importo del PEF si compone di una parte fissa relativa al servizio e di una parte variabile relativa ai conferimenti presso gli impianti dovuta all'aleatorietà dei quantitativi di rifiuti prodotti;
- ad oggi lo stato di avanzamento delle procedure di affidamento del servizio di ARO FG/1 da parte di AGER Puglia risultano non ancora completate.

Visto:

- il Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo analogo sulle società partecipate in house del Comune di Manfredonia e segnatamente l'art. 18 ove è disposto che " Lo schema di contratto di servizio, che rappresenta lo strumento attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici di diritto privato tra il Comune e i soggetti gestori che erogano i pubblici servizi è approvato dal Consiglio Comunale;
- il progetto esecutivo, composto dal piano economico e dal piano tecnico, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 86 del 29.10.2019 ritenuto attuale condiviso e confermato;
- la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ex art 34 commi 20 21 del D.L n. 179 del 18.10.2012 dal Comune di Manfredonia per il servizio di igiene urbana relativa al progetto di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 86 del 29.10.2019, approvata con deliberazione del commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 89 del 30.10.2019, nella quale sono contenuti:
 - o la verifica dei requisiti per l'affidamento in house che qui si intendono confermati e richiamati:

Letto lo schema di contratto di servizio e del disciplinare tecnico di definizione dei servizi per la regolazione dei rapporti giuridici con la società partecipata in house ASE s.p.a., allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che la spesa del servizio di che trattasi trova copertura nei capitoli di bilancio 2019-2021, così come indicato nella deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 86 del 29.10.2019;

Ritenuto alla luce dei parametri suindicati che il Piano di Igiene Urbana di cui sopra sia coerente con le esigenze dell'Amministrazione, così come il relativo Piano Economico Finanziario risulta congruo con i servizi offerti, e che pertanto la scelta dell'affidamento del servizio in house risulti per le ragioni sopra esposte e nel momento contingente la forma che garantisce i migliori benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Ritenuto altresì di, affidare direttamente in house ex art. 192, c. 2 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 alla società partecipata ASE S.p.a, codice fiscale 02409320716 Numero REA; FG-170076 i servizi di igiene urbana del Comune di Manfredonia, secondo le modalità di cui al progetto esecutivo dei servizi di igiene urbana (deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 86 del 29.10.2019) , a costituire documento contrattuale, per un periodo di anni 2 (due) e, quindi, fino al 31.10.2023, a fronte del corrispettivo indicato nella successiva tabella,

dall' 01.11.2021 al 31.12.2021	
Costo del solo servizio	€ 1,293,618.83
Costo dei trasporti	€ 54,888.73
Costo dei costi di trasporto e conferimento materiali da raccolta differenziata al netto dei contributo CONAI	€ 446,365.86
Costo totale del servizio	€ 1,794,873.42
Costi che trovano copertura rispettivamente: € 1,348,507.56 al cap. n. 4760 e € 466,365.86 al cap. n. 4772	

dal' 01.01.2022 al 31.12.2022	
Costo del solo servizio	€ 7,761,713.00
Costo dei trasporti	€ 329,332.39
Costo dei costi di trasporto e conferimento materiali da raccolta differenziata al netto dei contributo CONAI	€ 2,678,195.16
Costo totale del servizio	€ 10,769,240.55
Costi che trovano copertura rispettivamente: € 8,091,045.39 al cap. n. 4760 e € 2,678,195.16 al cap. n. 4772	
dal' 01.01.2023 al 31.10.2022	
Costo del solo servizio	€ 6,468,094.17
Costo dei trasporti	€ 274,443.66
Costo dei costi di trasporto e conferimento materiali da raccolta differenziata al netto dei contributo CONAI	€ 2.231.829,30
Costo totale del servizio	€ 8,974,367.13
Costi che trovano copertura rispettivamente: € 6,742,537.83 al cap. n. 4760 e € 2,231,829.30 al cap. n. 4772	

Fatta salva la risoluzione anticipata del contratto in caso di avvio della gestione unitaria da parte dell'ente sovraordinato, con soggetto individuato dall'ARO Fg/1, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14 c. 4 l r. 20.08.2012, n. 24 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso e considerato, richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito.

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Giuseppe Di Tullo

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e condivisa la proposta- relazione del Dirigente sopra riportata;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del testo unico enti locali, dal dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile e dal dirigente del Settore Economico Finanziario;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente richiamata.
2. Di prendere atto che sussistono tutti i requisiti per poter svolgere affidamenti in house providing in favore della società ASE Spa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, di seguito richiamati:
 - a) le modalità di esercizio del controllo analogo in forma congiunta da parte dei soggetti pubblici soci;
 - b) che oltre l'80% del fatturato debba, obbligatoriamente, derivare dallo svolgimento di compiti affidati alla società dagli enti pubblici soci;
 - c) che i soci possano essere esclusivamente persone giuridiche di diritto pubblico;
3. Di prendere atto delle valutazioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici, ai fini dell'affidamento in house di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, rese in ordine:
 - a) "sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato";
 - b) "nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";
4. Di affidare direttamente in house ex art. 192, c. 2 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 alla società partecipata ASE S.p.a, codice fiscale 02409320716 Numero REA; FG-170076 i servizi di igiene urbana del Comune di Manfredonia, secondo le modalità di cui al progetto esecutivo dei servizi di igiene urbana (deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 86 del 29.10.2019) , a costituire documento contrattuale, per un periodo di anni 2 (due) e, quindi, fino al 31.10.2023, a fronte del corrispettivo indicato nella successiva tabella:

dal' 01.11.2021 al 31.12.2021	
Costo del solo servizio	€ 1,293,618.83
Costo dei trasporti	€ 54,888.73
Costo dei costi di trasporto e conferimento materiali da raccolta differenziata al netto dei contributo CONAI	€ 446,365.86
Costo totale del servizio	€ 1,794,873.42
Costi che trovano copertura rispettivamente: € 1,348,507.56 al cap. n. 4760 e € 466,365.86 al cap. n. 4772	

dal' 01.01.2022 al 31.12.2022	
Costo del solo servizio	€ 7,761,713.00
Costo dei trasporti	€ 329,332.39
Costo dei costi di trasporto e conferimento materiali da raccolta differenziata al netto dei contributo CONAI	€ 2,678,195.16
Costo totale del servizio	€ 10,769,240.55
Costi che trovano copertura rispettivamente: € 8,091,045.39 al cap. n. 4760 e € 2,678,195.16 al cap. n. 4772	
dal' 01.01.2023 al 31.10.2022	
Costo del solo servizio	€ 6,468,094.17
Costo dei trasporti	€ 274,443.66
Costo dei costi di trasporto e conferimento materiali da raccolta differenziata al netto dei contributo CONAI	€ 2.231.829,30
Costo totale del servizio	€ 8,974,367.13
Costi che trovano copertura rispettivamente: € 6,742,537.83 al cap. n. 4760 e € 2,231,829.30 al cap. n. 4772	

5. Di fare salva la risoluzione anticipata del contratto in caso di avvio della gestione unitaria da parte dell'ente sovraordinato, con soggetto individuato dall'ARO Fg/1, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14 c. 4 l r. 20.08.2012, n. 24 e ss.mm.ii.
6. Di dare atto che la spesa trova copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, nei capitoli nn. 4760-4772 dei relativi esercizi finanziari.
7. Di approvare lo schema di contratto di servizio redatto secondo il disciplinare approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 89 del 30.10.2019, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. Di fornire indirizzo al Dirigente settore "Urbanistica e Sviluppo Sostenibile", di porre in essere gli adempimenti consequenziali di carattere gestionale, unitamente alla predisposizione delle prenotazioni contabili ed alla formalizzazione dell'affidamento, secondo le modalità indicate in narrativa e allo schema di contratto.
9. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente.
10. Di trasmettere il presente provvedimento ad AGER Puglia.
11. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Comune di Manfredonia

(Provincia di Foggia)

OGGETTO: contratto per l'affidamento del servizio di igiene urbana nel comune di Manfredonia. Importo Euro 19.580.437,36 oltre IVA.

Numero _____ Repertorio

L'anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale – Piazza del Popolo n. 8, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Ing. Giuseppe Di Tullo, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 09.08.1959, Dirigente ad interim del 6° Settore "Urbanistica e sviluppo Sostenibile" del Comune di Manfredonia, domiciliato per la carica presso la residenza municipale, il quale interviene in nome e per conto del Comune di Manfredonia, Codice Fiscale 83000290714, giusta art. 107, comma 3, lett. C) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dell'art. 20 del vigente regolamento dei contratti e del decreto della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, n.5/2019 del 24.12.2019;

E

Il dott. Rossi Raphael, nato a _____ il _____ e residente in _____ alla via _____, Codice Fiscale:

_____, il quale dichiara di agire in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante dell'Azienda Servizi Ecologici S.p.A., con sede in Manfredonia alla insula 48/49 zona P.I.P. s.n. località Pariti di Caniglia, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02409320716, di seguito nel pre-

sente atto denominato semplicemente “Azienda”.

Premesso che:

-questo Ente, in data 05/02/2020 stipulava con l’Azienda Speciale Ecologia (A.S.E.) di Manfredonia il contratto n. 10448 di Rep. per il periodo 1° novembre 2019 – 10 ottobre 2021 per l'affidamento sia dei servizi di Igiene Urbana così come precisato nel piano industriale approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n.25 del 30.10.2019;

-con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 21 del 02.10.2019 sono state approvate le modifiche al precedente statuto della società in-house “ASE spa” per l’adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n.175/2016;

-con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 31 del 16.06.2021 con i poteri del Consiglio comunale sono state approvate le modifiche ai precedenti patti parasociali della società in-house “ASE spa” per l’adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n.175/2016;

-con atto a rogito Notaio Antonio Rizzo Corallo Rep. 10.700 del 02.10.2019 in adeguamento alle disposizioni normative dettate dal D.Lgs. 175/2016 regolante la materia delle società partecipate da enti pubblici è stato registrato lo Statuto della società;

- la Regione Puglia, con l.r. n.24/12 “rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”, ha disciplinato la governance del ciclo dei rifiuti. In particolare, detta norma, prevede che gli enti locali facenti parte dell’Area omogenea (Ambiti Territoriali Ottimali – ARO) provvedano all’affidamento dell’intero servizio di spazzamento, rac-

colta e trasporto dei rifiuti urbani in forma unitaria (art.14);

- l'art.14, comma 1, lettera b, della l.r. 20/16, che ha modificato la l.r. 24/12, ha disposto che, nelle more dell'avvio del servizio unitario, i Comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata nel caso di avvio del servizio unitario;

-il Comune di Manfredonia fa parte dell'ARO FG1;

-con deliberazione di giunta n.382 del 24.03.17 la Regione Puglia ha attivato, ai sensi dell'art.200 comma 4 del d.lgs. n.152/06 e della l.r. 24/12 come modificata dalla l.r. 20/16, i poteri sostitutivi nei confronti dell'ARO FG1 nominando quale Commissario ad acta il Commissario dell'Agenzia regionale Rifiuti, avv. Grandaliano;

-con deliberazione di C. C. n. 38 del 12.10.2016 è stato approvato il "Regolamento sulle modalità di esercizio del " controllo analogo" sulle società partecipate del comune di Manfredonia."

In ogni caso con l'avvio del servizio unitario per l'ARO FG1, il contratto in oggetto si riterrà risolto senza alcuna pretesa da parte di ASE SpA.

-con propria deliberazione il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 86 del 29.10.2019 ha preso atto del progetto esecutivo dei servizi di igiene urbana del Comune di Manfredonia.

-con propria deliberazione il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 13 del 12.06.2019 ha approvato la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ex. art. 34 commi 20 21 del D.L. n. 179/2012 del Comune di Manfredonia per il servizio di igiene urbana con l'allegato Piano dei ser-

vizi di igiene urbana del comune di Manfredonia, formulata dal Dirigente a-
rea Urbanistica.

-con propria deliberazione della Commissione Straordinaria Straordinario
con i poteri del Consiglio comunale n._____ del _____, attuata
dalla determinazione del Dirigente del 6° Settore n._____ del _____,
ha dato atto della verifica dei requisiti per l'affidamento in-house e della sus-
sistenza dei requisiti sulla congruità economica nonché dei benefici per la
collettività della forma di gestione prescelta e pertanto ha disposto
l'affidamento in house, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
ed assimilati servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari, al-
la società Ase S.p.A. ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 267/2000 e della norma-
tiva comunitaria in materia di appalti "in house providing" per il periodo
01.11.2021 al 31.10.2023.

-con medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di contratto di
servizio e il disciplinare tecnico di definizione dei servizi per la regolazione
dei rapporti giuridici con la società partecipata in house ASE s.p.a.

Considerato che i rapporti tra il Comune di Manfredonia e l'ASE Spa devono
essere disciplinati con apposito contratto di servizio che, ai sensi dell'art. 13
del D. Lgs. 267/2000, deve tra l'altro indicare gli standard qualitativi e quan-
titativi da osservare nell'erogazione dei servizi affidati e da affidarsi;

Tutto ciò premesso, tra i predetti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto di servizio disciplina i rapporti tra il Comune di Manfredonia (in seguito "Comune") e ASE S.p.A. (in seguito "ASE"), relativamente a tutti i servizi come indicati nel “Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana nel comune di Manfredonia” comprendente la Relazione Economica-Finanziaria, il Dettaglio Esecutivo dei servizi e il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, che si intendono allegati, approvati con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n.25 del 30.10.2019.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal 01.11.2021 ed ha la durata di due anni fino al 31.10.2023, giusta verbale di consegna anticipata del servizio sottoscritto dalle parti in data _____, con opzione di rinnovo per un ulteriore periodo di altri due anni e di proroga limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per il successivo nuovo affidamento in ambito ARO. In questo caso ASE è tenuta all'esecuzione della prestazione prevista nel presente contratto agli stessi prezzi, patti condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. È fatta salva l'applicazione dell'art. 17 Clausola di recesso anticipato del presente contratto.

ART.4 - AMBITO TERRITORIALE

I servizi affidati devono essere eseguiti nell'ambito dei perimetri operativi risultanti dalle cartografie allegate al “Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana nel Comune di Manfredonia”;

ART.5 - PRINCIPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

L'ASE si impegna ad osservare, nell'erogazione dei servizi pubblici di sua competenza, i principi di:

- parità di trattamento degli utenti;

- imparzialità e correttezza verso gli stessi;

- continuità delle prestazioni;

- coinvolgimento e partecipazione degli utenti.

I principi sopra indicati dovranno essere articolati in relazione alla “Carta dei servizi per lo svolgimento delle funzioni di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani” di cui alla D.G.R. n. 194/2013.

ASE dovrà annualmente rilevare il grado di soddisfazione degli utenti e adottare ogni iniziativa utile alla costante comunicazione d’impresa con gli utenti, attenendosi agli indirizzi fissati dal Comune.

ART.6 - OBIETTIVI E MODALITÀ DI GESTIONE

ASE deve organizzare e gestire i servizi di competenza, previsti dal presente contratto, assicurando il perseguimento degli obiettivi indicati dal Comune, operando con efficacia efficienza ed economicità e tendendo al miglioramento costante della qualità Ambientale.

Gli strumenti di pianificazione dei servizi dovranno essere sempre corredati di parametri di misurazione e valutazione economica dei risultati degli stessi.

ART.7 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Il Comune riconosce all’ASE piena autonomia imprenditoriale nel predisporre i sistemi operativi e l’assetto organizzativo che siano ritenuti più idonei all’efficace, efficiente ed economica erogazione dei servizi, fermo restando il perseguimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi definiti e concordati con il presente contratto e le indicazioni della pianificazione dell’Autorità Regionale, Provinciale o di Ambito.

L’ASE si obbliga a gestire i servizi con le modalità stabilite dal presente con-

tratto, perseguendo efficienza, efficacia ed economicità dei servizi affidati e rimuovendo le cause che determinano carenze o inconvenienti nello svolgimento dei servizi.

L'ASE si obbliga a segnalare al Comune tutte le circostanze e i fatti che possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi in modo che il Comune, per quanto di sua competenza, possa rimuoverne le cause. Nello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto, l'ASE osserverà tutte le disposizioni stabilite dalla normativa vigente.

Comune si impegna a comunicare all'ASE modifiche ed integrazioni al "Regolamento comunale dei servizi di igiene urbana" e ad ogni altro regolamento comunale o di ambito extracomunale rilevante per lo svolgimento dei servizi dell'ASE.

Restano ferme le disposizioni ed i poteri conferiti agli organi del Comune dalla normativa vigente in materia di controllo analogo.

ART.8 - VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario, per qualsivoglia motivo, incrementare o diminuire le prestazioni dei servizi oggetto del contratto, comunque non oltre il quinto del corrispettivo totale previsto dal successivo art. 22 Corrispettivo dei servizi, ASE sarà obbligata ad ottemperare alla richiesta che in tal senso verrà formulata dall'Amministrazione, alle stesse condizioni anche economiche del contratto principale. In tal caso, verrà stipulato apposito atto aggiuntivo preceduto da determinazione dirigenziale a firma dei Dirigenti dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Finanziario del Comune, operazione che i suddetti dirigenti avranno cura di sottoporre preventivamente all'approvazione della Giunta

Comunale.

Nell'atto aggiuntivo verrà rideterminato il nuovo importo del contratto conseguente all'aumento o alla diminuzione delle prestazioni dei servizi sulla base dei valori economici risultanti dalla scheda economica relativa ai corrispettivi. Resta inteso che l'affidamento di ulteriori tipologie di servizi, non contemplate nell'oggetto del presente contratto, renderà necessario un preventivo ed espresso atto del Consiglio Comunale con conseguente formalizzazione di apposito nuovo contratto.

ART.9 - MEZZI, ATTREZZATURE E PERSONALE

Nello svolgimento dei servizi ASE utilizzerà idonei mezzi, attrezzature, anche concessi in uso da parte del Comune di Manfredonia nonché personale proprio. L' ASE si impegna a mantenere automezzi, attrezzature ed accessori utilizzati in perfetta efficienza, nel rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione stradale, prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, nonché di obbligo della assicurazione per la R.C. verso terzi. Contenitori ed automezzi utilizzati devono recare un logotipo distintivo di ASE ai fini della loro riconoscibilità. L' ASE si impegna al rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro. Il personale impegnato nei servizi deve indossare durante l'orario di lavoro il vestiario previsto, mantenuto pulito ed in perfetto ordine e deve indossare i d.p.i. dati in dotazione dall' ASE. Il personale deve essere identificabile e riconoscibile dagli utenti.

Nei riguardi del personale, l' ASE è tenuta all'applicazione dei contratti nazionali di lavoro di settore ed all'osservanza di tutte le norme in materia di lavoro per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico ed il trat-

tamento assicurativo e previdenziale.

Tenuto conto che il comune dovrà fornire, annualmente, gli indirizzi per la programmazione del personale, ASE è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni legislative in merito agli affidamenti ed all'assunzione del personale.

Tenuto conto che le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, ASE è tenuta, per quanto stabilito dall'art. 19 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, ha stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione l'art. 35 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per quanto innanzi detto, salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure innanzi richiamate, sono nulli.

ART.10 - FORME E MODI DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE ED ASE

L' ASE si impegna a fornire assistenza al Comune ai fini dell'espletamento delle procedure dallo stesso attivate per acquisire eventuali finanziamenti diretti al miglioramento ed allo sviluppo dei servizi.

Il Comune provvederà a comunicare tempestivamente all' ASE le date di particolari manifestazioni che possono avere effetto sullo svolgimento dei

servizi e le variazioni inerenti alla circolazione stradale, nonché i provvedimenti (regolamenti, ordinanze, atti di pianificazione etc.), che possano avere incidenza ed effetti sulla organizzazione e gestione dei servizi aziendali. Qualora il Comune richieda notizie, informazioni e dati occorrenti per la sua attività istituzionale. l'ASE dovrà fornire li stessi senza indugio e comunque entro i termini che consentano la sollecita conclusione dei procedimenti amministrativi comunali. In particolare l' ASE si impegna poi a predisporre e fornire tutti gli elementi informativi e quantitativi che possono risultare utili al Comune per l'imposizione in materia di rifiuti.

ART. 11 - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI TRAMITE APPALTO

Al fine di perseguire economicità, efficienza, sicurezza e qualità nella gestione dei servizi e tempestività di interventi, l'ASE potrà avvalersi di soggetti terzi nel rispetto delle normative dello Stato e della U.E., rimanendo comunque titolare di responsabilità ed obblighi derivanti dal presente contratto.

Gli affidamenti dovranno essere appaltati secondo la normativa vigente (codice dei Contratti).

I Contratti stipulati con soggetti terzi devono prevedere cauzioni, fidejussioni, penali o altre clausole atte a garantire continuità di svolgimento dei servizi e osservanza degli standard qualitativi e quantitativi di cui al presente contratto.

I contratti d'appalto stipulati dall'ASE obbligano i terzi al pieno rispetto delle norme contrattuali vigenti nei rapporti di lavoro con il personale dipendente.

ART.12 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

L'ASE risponde per i danni causati a terzi nello svolgimento dei servizi,

compresi quelli derivanti da difetto degli automezzi ed attrezzature impiegati, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Pertanto l'ASE è tenuta a stipulare apposite polizze assicurative R.C.T, R.C.O. con massimali non inferiori ai seguenti:

- R.C.T.

1. sinistro

2. per persona

3. per danni a cose

per un complessivo di €2.500.000,00

- R.C.O.

1. sinistro

2. per persona lesa

per un complessivo di €1.000.000,00

ASE si impegna a sottoscrivere ed a sottoscrivere ed a fornirne copia al Comune anche per gli anni successivi della durata contrattuale, analoga polizza.

L'ASE provvederà a proprie spese restando in ogni caso esclusa ogni responsabilità del Comune.

ART. 13 - VIGILANZA SUI SERVIZI

L'ASE deve trasmettere al Comune un rapporto analitico all'attività del ciclo dei rifiuti e sugli altri servizi gestiti.

Il Comune si impegna ad assicurare una organica e continua azione di vigilanza e repressione dei comportamenti scorretti e delle violazioni in materia di igiene ambientale con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata, all'abbandono di rifiuti, di deiezioni animali, azioni vandaliche e danneggiamenti alle attrezzature per la raccolta dei rifiuti.

ART. 14 - INADEMPIENZE

L'ASE risulterà formalmente inadempiente se ometterà, anche parzialmente, di assicurare ciascun servizio oppure non assicurerà i servizi in modo regolare e soddisfacente.

Ove si configuri una delle ipotesi sopra citate, il Comune procederà alla puntuale e completa contestazione dei rilievi diffidando l'ASE a provvedere entro un congruo termine indicato dallo stesso Comune, alla eliminazione delle cause delle situazioni di cui si tratta ed alla normalizzazione dei servizi. Qualora l'ASE non provveda entro il termine assegnato, essa sarà soggetta all'applicazione di una penalità, in conformità all'art.14.

ART.15 - PENALITÀ PER INADEMPIENZE

Ciascuna contestazione di avvenuta inadempienza, comporta l'applicazione di una penalità di importo pari a quanto stabilito dalla seguente tabella:

1 mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di raccolta domiciliare RSU indifferenziati ed assimilati su tutto il territorio del Comune.

€/g 1500.00

2 mancata effettuazione del servizio di raccolta domiciliare €/utenza (cont.) 100.00

3 mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di raccolta domiciliare RSU differenziati su tutto il territorio del Comune €/g (per ogni singola zona) 3000.00

4 mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli ingombranti €/g 150.00

5 mancata effettuazione del servizio di raccolta degli ingombranti €/utenza 150.00

6	mancata effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti dalle aree a verde pubblico	€/g (per ogni singola zona) 200.00
7	per omessa manutenzione di un contenitore stradale, danneggiato o mal funzionante, si applicherà la sanzione , per ogni contenitore e per ogni giorno di ritardo, a partire dal quinto giorno lavorativo decorrente dalla comunicazione scritta. Qualora le condizioni del contenitore fossero tali da pregiudicare gravemente o renderne impossibile l'utilizzo, il concessionario provvederà alla immediata sostituzione, ovvero, in mancanza, si applicherà la sanzione di cui sopra, a decorrere dal decimo giorno lavorativo successivo alla segnalazione scritta	€/cont. 100.00
8	per mancata esecuzione del lavaggio e disinfezione dei contenitori nei termini fissati dal presente capitolato per ogni contenitore non lavato o disinfettato	€/cont. 50.00
9	per irregolare raccolta delle frazioni degli RSU, con conseguente miscelamento e perdita della finalità per cui è stata costituito il sistema di raccolta	€ 1000.00
10	mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di spazzamento stradale manuale nei giorni stabiliti	€/g (per ogni singola zona); 1500.00
11	mancata esecuzione del servizio di spazzamento manuale di una via o di una piazza, o parte di essa, nei giorni stabiliti	€/g 300.00
12	ritardata o incompleta esecuzione del servizio di spazzamento manuale di una via o di una piazza o parte di essa, nei giorni stabiliti	€/g 100.00
13	mancata esecuzione di interventi di pulizia dell'arenile	per ogni tratto

numerato nel presente disciplinare; €/g 500.00

14 omesso svuotamento di cestino stradale €/cad. 50.00

15 mancato impiego delle divise aziendali €/cad. 25.00

16 mancata effettuazione della raccolta e pulizia dei rifiuti urbani dai mercati pubblici €/g 500.00

17 altre negligenze nella gestione del servizio €/cad. da un minimo 150.00

€/cad. ad un max 2500.00

18 mancata manutenzione dei CCR rispetto alle condizioni di fornitura € 1500.00

19 mancata implementazione del piano di informazione previsto dal presente disciplinare €/per singola azione informativa 1000.00

La quantificazione della misura della penalità sarà determinata dal Comune in relazione all'entità e alla gravità delle conseguenze dell'inadempienza e di eventuale reiterazione dell'inadempienza stessa, con determinazione dirigenziale a firma del Dirigente dell'Area Urbanistica - Ufficio Ambiente, vistata dal Dirigente dell'Area Finanziaria del Comune. L'importo delle penalità è addebitato decurtando i corrispettivi mensili che la società percepirà per la effettuazione dei servizi oggetto del presente contratto. Le penalità sono notificate dal Comune all'ASE in via amministrativa senza richiedere ulteriori atti e quindi, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro atto o procedimento giudiziale.

ART. 16 INDICATORI DEGLI STANDARDS QUALITATIVI E TECNICI

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento sul Controllo Analogo del Comune di Manfredonia approvato con deliberazione DI Consiglio comunale n. 38 del

12.10.2016 gli Indicatori degli standards qualitativi e tecnici sono i seguenti:

- numero delle penalità, di cui all'art.27, applicate ed accertate in un anno:

- nessuna penalità: obiettivo raggiunto;

- fino a 5 penalità di cui ai punti 1-3-10: necessità di porre in essere azioni correttive;

- oltre le 5 penalità di cui ai punti 1-3-10: qualità del servizio insufficiente;

- fino a 20 penalità di cui a tutti gli altri punti: necessità di porre in essere azioni correttive;

- oltre a 20 penalità di cui a tutti gli altri punti: qualità del servizio insufficiente;

- questionario di soddisfazione del cittadino da predisporre a cura di ASE (con frequenza annuale) nell'ambito delle attività di informazione previa condivisione e approvazione del Comune di Manfredonia

ART. 17 - OSSERVANZA DI NORME DI LEGGE

L'ASE si impegna ad eseguire i servizi di sua competenza osservando le leggi, i regolamenti e tutte le disposizioni normative ed amministrative che ne disciplinano lo svolgimento, nonché i provvedimenti amministrativi e gli atti di indirizzo adottati dal Comune di Manfredonia.

L'ASE solleva e tiene indenne il Comune da ogni danno o pregiudizio che possa derivare a terzi dall'esercizio dei servizi ad essa affidati, salvo il caso in cui il Comune abbia contribuito a causare il danno, con propri provvedimenti ovvero omettendo o ritardando l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

ART. 18 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO ED ALTRI CASI

PREVISITI

Il Comune può dichiarare risolto il contratto dopo tre contestazioni, avvenute in tempi diversi, a seguito di inadempienze che hanno comportato l'applicazione di penalità. Inoltre, il Comune può dichiarare risolto il contratto allorché la società in

corra in gravi inosservanze per tutti gli obblighi di cui agli articoli 8,10 e 15.

Il presente contratto si intenderà anticipatamente risolto, senza necessità di alcuna formalità, all'atto del subentro del Gestore Unico di Ambito che sarà individuato dal soggetto a ciò competente.

Il provvedimento di risoluzione è notificato alla società alla quale compete il compenso maturato fino alla data della risoluzione.

ART. 19 CLAUSOLA DI RECESSO ANTICIPATO

In caso di conclusione del procedimento, allo stato in corso, di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, secondo i nuovi contenuti operativi di gestione del servizio unitario di rifiuti per ARO FG/1, di cui il Comune di Manfredonia fa parte il presente contratto si risolverà automaticamente senza alcun preavviso e/o riconoscimento, di qualsiasi natura, in favore di ASE nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 14 c. 9 l.r. 20.08.2012, n. 24 e ss.mm.ii.

ASE in tal caso sarà obbligata a garantire al Comune di Manfredonia i servizi oggetto del presente contratto fino all'effettivo funzionamento del nuovo servizio ed alla completa operatività del nuovo soggetto unitario di ARO. Il contratto si risolverà automaticamente di diritto nel caso previsto dall'art. 198 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", ossia

quando avranno" inizio le attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dal soggetto deputato ai sensi dell'art. 202 del decreto stesso. In tal non ci sarà necessità alcuna di preavviso.

L'ASE avrà diritto al solo pagamento del servizio prestato fino alla data dell'effettiva risoluzione e non avrà diritto ad alcun indennizzo.

ART.20 - RECESSO PARZIALE DAL CONTRATTO

Il Comune, sulla base di indicazioni che risultino espresse in atto di indirizzo del Consiglio Comunale, può recedere dal contratto in ogni momento di vigenza dello stesso con riferimento ad uno o più servizi. In tale caso, il Comune riconoscerà alla società unicamente eventuali quote residue di ammortamento per investimenti già effettuati, di cui venga data motivata e documentata giustificazione, in relazione al servizio o ai servizi oggetto del recesso.

Il recesso, fermo restando la sussistenza di preventive indicazioni da parte del Consiglio Comunale, avverrà con determinazione dirigenziale a firma del Dirigente Settore "Urbanistica e sviluppo sostenibile", vistata dal Dirigente Settore "Servizi Economico-Finanziari" del Comune.

Il recesso parziale comporterà la rideterminazione in diminuzione del corrispettivo pattuito sulla base della quantificazione del valore economico attribuito a ciascun servizio, così come risultante dalla scheda economica relativa ai corrispettivi.

Il recesso dovrà essere comunicato all'ASE almeno sessanta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevedibili o determinati da forza maggiore nei quali casi si potrà derogare al termine sessanta giorni.

ART.21 - RECESSO TOTALE DAL CONTRATTO

Il Comune, sulla base di indicazioni che risultino espresse in atto di indirizzo del Consiglio Comunale, potrà recedere dal contratto in ogni momento di vigenza dello stesso con riferimento a tutti i servizi. In tale caso, il Comune riconoscerà alla società, unicamente, eventuali quote residue di ammortamento per investimenti già effettuati, di cui venga data motivata e documentata giustificazione.

Il recesso, fermo restando la sussistenza di preventive indicazioni da parte del Consiglio Comunale, avverrà con determinazione dirigenziale a firma del Dirigente Settore “Urbanistica e sviluppo sostenibile”, vistata dal Dirigente Settore “Servizi Economico-Finanziari” del Comune.

Analogamente a quanto previsto per il recesso parziale di cui all’art. 18 il recesso va comunicato alla società almeno sessanta giorni prima dalla data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore nel qual caso si potrà derogare al suddetto termine di sessanta giorni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2484 comma 1 n. 7 Cod. Civ., la società si scioglie oltre che per le cause previste dalla legge e dal vigente statuto nell'ipotesi in cui, sussistendone i presupposti, venga adottata una informazione antimafia interdittiva nei confronti della società(art.3 co. 3 bis del vigente Statuto societario)

ART.22 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'ASE, con riguardo all'espletamento dei servizi affidati ovvero all'interpretazione del presente contratto, saranno decise dal Competente Tribunale di Foggia.

ART.23 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Le parti, ai fini del presente contratto, eleggono domicilio presso le rispettive sedi. Per qualsiasi controversia da devolvere alla giurisdizione ordina in ordine al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Foggia.

ART.24 - CORRISPETTIVO DEI SERVIZI

Il corrispettivo annuo per i servizi compresi nel PEF (raccolta rifiuti indifferenziati, raccolta frazione organica, raccolta carta e cartoni, raccolta multimateriale, raccolta vetro, raccolta rifiuti verdi, raccolta rifiuti da demolizione, raccolta pile e farmaci, raccolta olii esausti, servizi di spazzamento, lavaggio strade, pulizia mercati e fiere, pulizia arenili, gestione CCR) ammonta a:

dall' 01.11.2021 al 31.12.2021

Costo del solo servizio Euro 1.176.017,12 oltre IVA al 10% pari a Euro 1.293.618,83 IVA inclusa;

Costo dei trasporti Euro 49.898,85 oltre IVA al 10% pari a Euro 54.888,73 IVA inclusa;

Costo dei costi di trasporto e conferimento materiali da raccolta differenziata al netto dei contributo CONAI Euro 405.787,15 oltre IVA al 10% pari a Euro 446.365,86 IVA inclusa;

Costo totale del servizio Euro 1.631.703,12 oltre IVA pari a Euro 1.794.873,42 IVA inclusa;

dall' 01.01.2022 al 31.12.2022

Costo del solo servizio Euro 7.056.102,73 oltre IVA al 10% pari a Euro 7.761.713,00 IVA inclusa;

Costo dei trasporti Euro 299.393,08 oltre IVA al 10% pari a Euro 329.332,39 IVA inclusa;

	Costo dei costi di trasporto e conferimento materiali da raccolta differenziata	
	al netto dei contributo CONAI Euro 2.434.722,87 oltre IVA al 10% pari a	
	Euro 2.678.195,16 IVA inclusa;	
	Costo totale del servizio Euro 9.790.218,68 oltre IVA pari a Euro	
	10.769.240,55 IVA inclusa;	
	dall' 01.01.2023 al 31.10.2023	
	Costo del solo servizio Euro 5.880.085,61 oltre IVA al 10% pari a Euro	
	6.468.094,17 IVA inclusa;	
	Costo dei trasporti Euro 249.494,24 oltre IVA al 10% pari a Euro	
	274.443,66 IVA inclusa;	
	Costo dei costi di trasporto e conferimento materiali da raccolta differenziata	
	al netto del contributo CONAI Euro 2.028.935,72 oltre I.V.A al 10% pari a	
	Euro 2.231.829,30 IVA inclusa;	
	Costo totale del servizio Euro 8.158.515,57 oltre IVA pari a Euro	
	8.974.367,13;	
	Costo complessivo per i due anni di servizio è di Euro 21.538.481,10 (dicon-	
	si euro ventunomilionicinquecentotrentottomilaquattrocentoottantuno/10).	
	Tale importo si compone di una parte fissa relativa allo svolgimento del ser-	
	vizio ed una parte variabile relativa al trasporto e conferimento dei rifiuti	
	presso i relativi impianti di conferimento il cui importo è soggetto a continue	
	fluttuazioni dovute agli impianti di conferimento disponibili, e quindi alla lo-	
	ro dislocazione, e alle percentuali di impurezza.	
	L'ASE fatturerà i servizi resi in rate mensili per ogni mese maturato. Verran-	
	no erogate le rate mensili relative al servizio di importo fisso e a consuntivo,	
	in ragione dei costi effettivamente sostenuti, per il trasporto e conferimenti	

sostenuti da ASE sempre che venga supportata da documentazione probante l'esborso sostenuto dalla medesima Società.

Le fatture mensili dovranno essere accompagnate dalle componenti essenziali del servizio, quali i servizi svolti, le zone servite, i nominativi del personale utilizzato nonché dei mezzi utilizzati, oltre che alla dichiarazione di conformità dei servizi svolti resa dall'Amministratore Unico di Ase.

ART. 25 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Il Comune di Manfredonia in data _____ ha provveduto a richiedere le informazioni di cui all'art.91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i., alla Banca Dati Nazionale Antimafia.

Considerata la necessità di dover provvedere alla materiale stipula del presente contratto in carenza di avvenuta acquisizione del previsto certificato da parte del sistema di certificazione antimafia e preso atto del decorso dei termini di cui all'art.92 comma 2 primo periodo del D.Lgs n.159/2011 – Codice Antimafia, le parti provvedono alla suddetta presente stipula fatte salve ed impregiudicate le espresse previsioni di cui al successivo comma 3 del citato articolo 92 ove si prevede che “i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011 revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”.

ART.26 - DISPOSIZIONI FINALI

Si applicano ai rapporti tra il Comune e l'ASE le norme del T.U.E.L. appro-

vato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.. nonché le norme dello Statuto del Comune di Manfredonia e dello Statuto Sociale dell'ASE per tutti gli aspetti che ne risultano interessati, nonché tutte le disposizioni comunitarie, statali e regionali applicabili all'affidamento ed erogazione dei servizi di rilevanza economica cd in particolare il D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico Società in Partecipazione Pubblica). Ai sensi dell'art. 53 comma 16 del D.Lgvo n. 165/2001 l'ASE sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. E' altresì consapevole che ove il presente contratto fosse stipulato in violazione di quanto innanzi previsto lo stesso è nullo, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad esso riferito.

La società ASE dichiara di aver preso piena cognizione e di approvare specificamente ed incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto

Art. 27 – SPESE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007, me-

diante modello unico informatico (MUI) per l'importo di Euro 45,00.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di Manfredonia il Dirigente ad interim del 6° Settore – Ing.
Giuseppe Di Tullo – firmato digitalmente.

Per l'Azienda Servizi ecologici S.p.A. – l'Amministratore Unico e legale
rappresentate, dott. Rapahel Rossi – firmato digitalmente.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 91**

Ufficio Proponente: **6.6 GESTIONE RIFIUTI E FONTI ENERGETICHE**

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MANFREDONIA ALL'AZIENDA SERVIZI ECOLOGICA ASE S.P.A. PER LA DURATA DI DUE ANNI.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (6.6 GESTIONE RIFIUTI E FONTI ENERGETICHE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/10/2021

Il Responsabile di Settore
f.to Giuseppe Di Tullo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/10/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Maricarmen Distante

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to Dott. Vittorio PISCITELLI

f.to Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA

f.to Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, su attestazione dell'operatore amministrativo addetto, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno **09/11/2021** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

L'addetto amministrativo

f.to Raffaele Gramazio

Il Vice Segretario Generale

f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, commi 3 e 4, D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:



In data 27/10/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.lgs. 267/2000).



in data _____, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line di questo Comune (Art. 134, comma 3 D.lgs. 267/2000).

Il Vice Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda